



**COMUNICATO UFFICIALE N. 29**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 18/AA al n. 21/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 431 pfi 22 - 23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore Paolo MARINO, Moreno MARCELLI, Giuseppe FIORIELLO, Pasquale NATALE e della società ASD REAL SENISE avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore Paolo MARINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Senise, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 4, 23, 37, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Senise, omesso di provvedere al regolare tesseramento, per la stagione sportiva 2022/2023, del sig. Pasquale Natale, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, in qualità di preparatore atletico, nelle fila della squadra della A.S.D. Real Senise, alla seguenti gare valedoli per il campionato di Eccellenza: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real Senise dell'11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, ASD Real Senise - Ferrandina del 25.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022, Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022, ASD Real Senise - Moliterno del 20.11.2022 ed ASD Real Senise – Policoro del 27.11.2022; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F., nonché dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dagli artt. 33, 37, e 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata partecipante al campionato di Eccellenza, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nei periodi tra l'1.7.2022 ed il 24.9.2022 e tra il 26.9.2022 ed il 13.11.2022, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Eccellenza, nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico perchè scaduta il 31.12.2021, quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valedoli per il campionato di Eccellenza: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real Senise dell'11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, ASD Real Senise - Pomarico del 9.10.2022, Montescaglioso – ASD Real Senise del 16.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022 e

Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Eccellenza, quantomeno in occasione della gara ASD Real Senise Ferrandina del 25.9.2022, al sig. Giuseppe Fioriello, nonostante lo stesso fosse già tesserato nella medesima stagione sportiva per la ASD Sport Academy Alto Jonio;

Moreno MARCELLI, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Senise in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito quale preparatore atletico il sig. Natale Pasquale, così attestando il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real Senise dell'11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, ASD Real Senise - Ferrandina del 25.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022, Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022, ASD Real Senise - Moliterno del 20.11.2022 e Real Senise – Policoro del 27.11.2022;

Giuseppe FIORELLO, all'epoca dei fatti, allenatore Uefa A iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato per la ASD Sport Academy Alto Jonio; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23 e 38 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Real Senise in occasione della gara ASD Real Senise - Ferrandina del 25.09.2022, valevole per il campionato di Eccellenza, nonostante non ne avesse titolo in quanto ancora tesserato per la ASD Sport Academy Alto Jonio;

Pasquale NATALE, all'epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Senise, in violazione degli artt. 4, comma 1, 35, comma 1, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 27.11.2022 ed in occasione della gara Policoro – Real Senise valevole per il campionato di Eccellenza, a seguito del provvedimento di ammonizione comminatogli dal direttore di gara, colpito lo stesso con una manata al volto; nonché per avere tentato poco dopo nuovamente di arrivare al contatto fisico con l'arbitro, non riuscendovi perché trattenuto dai componenti della panchina ed infine, mentre usciva dal recinto di gioco, per aver proferito all'indirizzo dello stesso direttore di gara frasi blasfeme, ingiurie e minacce; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia

in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 4, 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Senise, alle seguenti gare valevoli per il campionato di Eccellenza, nonostante lo stesso non fosse tesserato per tale società: ASD Real Senise – Castelluccio del 4.9.2022, Paternicum – ASD Real senise dell'11.9.2022, ASD Real Senise - Oraziana Venosa del 18.9.2022, ASD Real Senise - Ferrandina del 25.9.2022, Elettra Marconia - ASD Real Senise del 2.10.2022, Brienza – ASD Real Senise del 28.10.2022, ASD Real Senise – Circolo Sport Vultur 1921 del 6.11.2022, Rotonda - ASD Real Senise del 13.11.2022, ASD Real Senise - Moliterno del 20.11.2022 e Real Senise – POLICORO del 27.11.2022;

A.S.D. REAL SENISE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale i soggetti avvisati erano tesserati all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore Paolo MARINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. REAL SENISE e dai Sigg.ri Moreno MARCELLI, Giuseppe FIORIELLO e
- Pasquale NATALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore Paolo MARINO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Moreno MARCELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FIORIELLO, di 9 (nove) mesi di squalifica per il Sig. Pasquale NATALE e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. REAL SENISE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Daniele FILIPPO BRAZZANTE e della società ASD CITTÀ DI CALATABIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele Filippo BRAZZANTE, all'epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Calatabiano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 ai calciatori sigg.ri Mannino Flavio, Savoca Giorgio e Nicotra Giovanni di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Bonaventura Leonardo, Mazzeo Davide Ignazio, Tommasello Ivan Alfio, Magri Eugenio Sasha, Pafumi Angelo Adriano;

ASD CITTÀ DI CALATABIANO, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele Filippo BRAZZANTE in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CITTÀ DI CALATABIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Daniele Filippo BRAZZANTE e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la

società ASD CITTÀ DI CALATABIANO;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. IVAN CASTALDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ivan CASTALDI, all'epoca dei fatti, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA B" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società ASD TERRA DI CICERONE, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara SPORTING SAN CESAREO vs TERRA DI CICERONE occorsa in data 10 maggio 2023 e valevole per la Coppa Lazio 1 Categoria C11 della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, nei confronti dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro de quo (A.E. Sig. L. DI RUCCIO della Sezione AIA di Viterbo), sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante frasi ed espressioni offensive, quali contenute, parte, in una email inviata all'indirizzo pec della Sezione AIA di Viterbo in data 21 maggio 2023 ed altre asserzioni, invece, sono state rilevate sul social network Facebook;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan CASTALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva per il Sig. Ivan CASTALDI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FAZIO, Luigi ADDINO, Carmine SBORDONE, Francesco NETTI e della società U.S. GEPPINO NETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FAZIO, all'epoca dei fatti, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Cosenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso indicato nel proprio referto relativo all'incontro U.S.D. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, di aver ammonito i calciatori sigg.ri Carmine Sbordone, tesserato per la società U.S.D. Geppino Netti, e sig. Gianmarie Ferraro, tesserato per la società New Academy S.G., che in realtà durante lo svolgimento della gara sono stati entrambi espulsi dallo stesso direttore di gara; la refertazione delle due ammonizioni dei calciatori invece espulsi, poi, è stata confermata dal direttore di gara anche nel proprio supplemento di rapporto;

Luigi ADDINO, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Geppino Netti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano dell'11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Carmine Sbordone, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore al predetto incontro; lo stesso calciatore, infatti, era stato espulso durante la gara U.S. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023, gara alla quale lo stesso sig. Addino era presente ed in relazione alla quale, in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato in maniera non veridica che il calciatore sig. Carmine Sbordone era stato soltanto ammonito;

Carmine SBORDONE, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società U.S. Geppino Netti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti, alla gara U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano del 11.2.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso fosse stato espulso durante la gara U.S. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023; lo stesso sig. Carmine Sbordone,

inoltre, ha dichiarato in maniera non veridica alla Procura Federale in sede di propria audizione, di essere stato soltanto ammonito durante tale incontro;

Francesco NETTI, all'epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Geppino Netti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Geppino Netti, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Carmine Sbordone di partecipare, nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Geppino Netti, all'incontro U.S. Geppino Netti – A.S.D. Kratos Bisignano del 11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante fosse al corrente che lo stesso era stato espulso durante la gara U.S.D. Geppino Netti – New Academy S.G. del 9.2.2023;

U.S. Geppino Netti, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Francesco Netti, Luigi Addino e Carmine Sbordone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FAZIO, dal Sig. Luigi ADDINO, dal Sig. Carmine SBORDONE e dal Sig. Francesco NETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. Geppino Netti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Alessandro FAZIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi ADDINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carmine SBORDONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco NETTI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2023- 2024 per la società U.S.D. Geppino Netti;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina